



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

- 7 AGO. 2015

Prot. n. GR/02/16/ 435598

Roma, _____

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Alle Province del Lazio

Ai Comuni del Lazio

Oggetto: Competenze rilascio atti gestione rifiuti attività autodemolizione e rottamazione.

Si ritiene opportuno chiarire le rispettive competenze relative al rilascio di autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare quelle riconducibili ad attività di autodemolizione, di rottamazione e di frantumazione.

Preliminarmente occorre definire in maniera univoca gli elementi distintivi delle tre categorie di attività sopra richiamate. In base alle definizioni fornite dalla normativa di riferimento:

• per "autodemolizione", si intendono le operazioni di "demolizione", ossia:

"a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero" (all. I, punto 6, del D.Lgs. n. 209/2003 richiamato dall'art. 3, comma 1, lett. h), del medesimo decreto);

• per "frantumazione" si intendono le "operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumazione, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento" (art. 3, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 209/2003).

Per la "rottamazione", invece, la normativa non fornisce alcuna definizione. In ogni caso, le istruzioni ufficiali di compilazione del MUD 2015, allegate al D.P.C.M. 17 dicembre 2014 (recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015") individuano i "rottamatori" come le "imprese che svolgono il solo trattamento e adeguamento volumetrico di veicoli già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza". Quindi sono da intendere gli impianti che ricevono esclusivamente rifiuti di cui alla classe 16 01 dell'elenco europeo dei rifiuti (CER).

Ciò detto, le tipologie di autorizzazioni che consentono l'esercizio di tali attività possono essere:

- Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi del titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Autorizzazioni uniche ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Iscrizioni alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i.

Questa Amministrazione è autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali per le attività riportate al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



relative alla gestione dei rifiuti. In particolare le fattispecie di impianti in commento ricadono in AIA secondo quanto previsto al punto 5.3 che viene di seguito riportato:

5.3.a Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

(omissis)

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

5.3.b Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

(omissis)

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Dove per recupero o smaltimento si intendono le operazioni di gestione riportate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per trattamento in "frantumatori" si deve far riferimento alla circolare del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22295/GAB del 27.10.2014 secondo la quale il termine frantumatore va interpretato coerentemente al termine "shredder" impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

La normativa regionale, rappresentata dalla L.R. 27/1998 e s.m.i. prevede all'art. 5 comma 2 che sono delegate alle Province:

- a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
- b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a);
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
- d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

La stessa norma prevede, all'art. 6 comma 1, che sono attribuite ai Comuni:

- a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
- b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
- c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).



In applicazione della L.R. sopra richiamata, con D.G.R. n. 239/2008 sono stati forniti indirizzi operativi quali prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti.

Secondo tali linee guida è di competenza delle Province il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

- impianti per il recupero di rifiuti pericolosi non di competenza regionale (operazioni R10, R11, R12, R13, R14), da leggere, alla data odierna, quali impianti al di sotto delle soglie previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- impianti di trattamento di rifiuti non pericolosi ad eccezione di quelli con capacità produttiva > 50 tonnellate/giorno che effettuano eliminazione di rifiuti attraverso operazioni D8 e/o D9 come richiamati nel D.Lgs. 59/05 da leggere, alla data odierna, ad eccezione degli impianti al di sopra delle soglie previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza regionale;
- stazioni di trasferimento dei rifiuti.

Per le stesse linee guida è di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti sotto riportati:

- impianti di autorottamazione che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), messa in sicurezza e demolizione sul rifiuto 16.01.04* o di parti dello stesso, nonché pressatura (R3) sul rifiuto 16.01.06 o parti dello stesso, richiamate nel D.Lgs. 209/03 e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06;
- impianti di rottamazione di apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose e loro componenti, come elencate nell'allegato 1B del D.Lgs. 151/05 che svolgono unicamente operazioni di stoccaggio (R13), reimpiego, di messa in sicurezza e smontaggio dei rifiuti per il successivo avvio alle fasi di recupero o riciclo e che gestiscono i rifiuti derivanti dalle attività di messa in sicurezza o di demolizione nel rispetto dei criteri definiti per il deposito temporaneo dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06;
- gli impianti di rottamazione per il recupero, riciclo, reimpiego di apparecchiature fuori uso e loro componenti, come elencate nell'allegato 1B al D.Lgs. 151/05, non contenenti sostanze pericolose;

Pertanto, sulla base di quanto sopra, fermo restando le competenze regionali individuabili come prima chiarito, si ritiene che un impianto possa contemporaneamente assoggettare ex lege una porzione di impianto alle procedure semplificate, mediante apposita iscrizione nei registri provinciali, ed un'altra ad autorizzazione ordinaria da rilasciare dall'amministrazione comunale. Mentre, qualora un impianto intenda trattare rifiuti che esulano dalla famiglia 16 dell'elenco dei rifiuti, si ritiene che la competenza debba essere individuata in capo alle province.

Sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare agli Enti in indirizzo ulteriori chiarimenti allorquando dovessero intervenire modifiche della normativa regionale.

Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini